



26 settembre 2014 / Scheda informativa relativa alla revisione della legge sulla radiotelevisione (LRTV)

SSR ed emittenti private concessionarie

In breve

Le condizioni quadro finanziarie per le emittenti radiotelesive con mandato di prestazioni e partecipazione al canone migliorano: riceveranno infatti il 4-6 per cento dei proventi del canone radiotelesivo (attualmente: 4 %). Inoltre, le eccedenze derivanti dai canoni di ricezione non utilizzati saranno destinate alla formazione e alla formazione continua nonché alla digitalizzazione della radiotelevisione.

La procedura di rilascio delle concessioni diventa più semplice: prima dell'assegnazione non bisogna più verificare se la posizione di un'emittente radiofonica o televisiva nel paesaggio mediatico svizzero minaccia la pluralità delle opinioni e dell'offerta. Per garantire la pluralità, vi sono sempre ancora strumenti efficaci quali il numero limitato di concessioni per azienda mediatica e le misure contro la concentrazione dei media. Per incentivare la digitalizzazione, dovrebbero comunque essere previste concessioni supplementari qualora i programmi fossero diffusi con l'ausilio di nuove tecnologie.

Grazie al sottotitolaggio dei programmi informativi offerti dalle emittenti televisive regionali finanziate dal canone, anche gli audiolesi potranno ora fruire del servizio pubblico regionale.

I contributi redazionali della SSR pubblicati su Internet saranno d'ora in avanti sottoposti alla vigilanza dell'Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelesiva (AIRR) e non più dell'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM).

La nuova legge sulla radiotelevisione (LRTV)

Miglioramento delle condizioni quadro finanziarie delle emittenti private con mandato di prestazioni e partecipazione al canone

- Le emittenti radiotelesive private riceveranno in futuro il 4-6 per cento dei proventi derivanti dal canone radiotelesivo. Finora hanno ricevuto il 4 per cento degli introiti complessivi (2014: CHF 54 mio). In questo modo l'importo della quota di partecipazione al canone potrà essere elevata al massimo a 27 milioni di franchi (stato: 2014).
- Il sistema sin qui in vigore non permetteva di versare a radio e tv private la totalità della quota di canone cui avevano diritto. Il ritardo nelle procedure di rilascio delle concessioni spiega in parte questa situazione. Una fetta delle risorse in eccedenza (ca. CHF 44 mio.) sarà ora destinata alla formazione e alla formazione continua degli impiegati nonché alla digitalizzazione della radio e della televisione.

Procedura di rilascio delle concessioni più semplice

- Finora le concessioni radiotelevisive locali e regionali potevano essere rilasciate solo se non minacciavano la pluralità delle opinioni e dell'offerta. D'ora in poi non sarà più necessario effettuare questo tipo di controllo prima del rilascio. Ciò permetterà di semplificare e accelerare considerevolmente la procedura per l'ottenimento di una concessione radiotelevisiva. La questione della minaccia per la pluralità delle opinioni e dell'offerta continua comunque a rivestire un ruolo centrale: nel caso in cui vengano presentate diverse candidature sostanzialmente equivalenti, si vedrà attribuire la concessione l'emittente che meglio contribuisce ad accrescere la pluralità delle opinioni e dell'offerta. Il DATEC ha inoltre la possibilità di verificare in qualsiasi momento, anche dopo l'avvenuto concessionamento, se esiste una minaccia per la pluralità delle opinioni e dell'offerta, nonché di adottare le misure del caso qualora ciò si rivelasse necessario.

Introduzione facilitata di nuove tecnologie

- Il sostegno a nuove tecnologie di diffusione viene semplificato. Finora venivano risarciti finanziariamente soltanto gli investimenti realizzati a livello di infrastruttura. Nella prassi il sostegno alle emittenti radio poteva avvenire unicamente riportando degli ammortamenti. Per poter risarcire le emittenti radiofoniche direttamente e in modo più semplice, d'ora in poi potranno essere presi in considerazione anche i costi di esercizio. In questo modo il passaggio alle nuove tecnologie, in particolare il passaggio dalla tecnologia OUC al DAB+, sarà agevolato e la pluralità dei media incoraggiata.
- Attualmente, le imprese già titolari di due concessioni di radiocomunicazione e due concessioni di telecomunicazione non possono più ottenerne altre. Allo scopo di promuovere l'impiego di modalità di diffusione digitali, in futuro sarà possibile ottenere più concessioni qualora i rispettivi programmi vengano diffusi tramite tecnologie nuove, come ad esempio il DAB+.

Sottotitolaggio delle trasmissioni informative della televisione regionale

- Le 13 televisioni regionali con partecipazione al canone dovranno in futuro sottotitolare le loro principali trasmissioni informative per renderle accessibili agli audiolesi. Le spese saranno interamente coperte dal canone radiotelevisivo.

Unificazione delle competenze nel settore della vigilanza

- In futuro, oltre ai contributi redazionali diffusi nel quadro dei programmi radiofonici e televisivi della SSR, l'Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva (AIRR) giudicherà anche l'offerta su Internet. Come in passato, l'AIRR continuerà a pronunciarsi su ricorso. La vigilanza sull'offerta online era sin qui esercitata dall'Ufficio federale delle comunicazioni (UFKOM).
- Vengono fissate le esigenze minime che i contenuti devono rispettare (ad es. principio dell'oggettività), come pure il periodo di conservazione dei vari contributi. Si precisa inoltre quali fattispecie possono essere oggetto di una procedura di reclamo rispettivamente di ricorso (presso l'organo di mediazione o l'autorità indipendente di ricorso): solo i contenuti creati dalla redazione sono sottoposti alla vigilanza ai sensi della legislazione radiotelevisiva, contrariamente ai contenuti realizzati dagli utenti (ad es. commenti relativi a una pagina web SSR).

Nuovo canone generalizzato destinato al finanziamento della radio e della televisione

- In linea di principio, il nuovo sistema di finanziamento dei programmi radiotelevisivi chiama tutte le economie domestiche e le imprese a partecipare al finanziamento del servizio pubblico.

Informazioni più dettagliate sul nuovo canone radiotelevisivo sono illustrate nella scheda „Il nuovo canone radiotelevisivo sostituisce il canone di ricezione“:

<http://www.ufcom.admin.ch/dokumentation/gesetzgebung/00512/03026/04302/index.html?lang=it>

Ulteriori informazioni

Il messaggio sulla revisione della LRTV vi fornirà informazioni più esaustive in merito.

Dossier concernente la revisione della legge sulla radiotelevisione (Messaggio, fact sheets, rapporto sulla consultazione, ecc):

www.ufcom.admin.ch > Documentazione > Legislazione > Parlamento > Modifica della LRTV > Revisione parziale della legge sulla radiotelevisione (LRTV) - Nuovo canone radiotelevisivo o

<http://www.ufcom.admin.ch/dokumentation/gesetzgebung/00512/03026/04299/index.html?lang=it>

La LRTV oggi e domani

	oggi	domani
Servizio pubblico		
<ul style="list-style-type: none"> • Quota di partecipazione al canone di emittenti private locali e regionali • Impiego delle eccedenze provenienti dalle quote di partecipazione al canone non versate • Diffusione di programmi televisivi regionali. • Sottotitolaggio • Radiogiornali regionali SSR 	<ul style="list-style-type: none"> • 4 per cento degli introiti complessivi • Nessun impiego mirato • Diffusione fuori della zona di copertura regionale soltanto in tecnica digitale su linea. • Nessun adeguamento delle trasmissioni televisive regionali per gli audiollesi. • Nessuna limitazione temporale 	<ul style="list-style-type: none"> • 4-6 per cento degli introiti complessivi • Impiego in favore della formazione e della formazione continua nonché del sostegno di nuove tecnologie di diffusione e della produzione televisiva in digitale • In tutta la Svizzera avvalendosi di tutte le tecnologie (in analogico e digitale, via etere terrestre, su linea e via satellite). • Sottotitolaggio delle principali trasmissioni informative regionali • Al massimo un'ora al giorno
Pluralità dei media		
<ul style="list-style-type: none"> • Pluralità delle opinioni e dell'offerta. • Numero di concessioni per ogni impresa mediatica. • Sostegno a nuove tecnologie di diffusione 	<ul style="list-style-type: none"> • Deve essere garantita prima del rilascio della concessione. • Un massimo di due concessioni radiofoniche e due concessioni televisive. • Contributi d'investimento a sostegno dei costi per la costruzione di reti di trasmettitori 	<ul style="list-style-type: none"> • Non deve più essere verificata prima del rilascio della concessione – viene garantita in un secondo tempo. • Due concessioni radiofoniche e due concessioni televisive. Concessioni supplementari possibili se il programma è trasmesso attraverso nuove modalità di diffusione. • Contributi finanziari a sostegno della costruzione e dell'esercizio di reti di trasmettitori
Competenze nel settore della vigilanza		
<ul style="list-style-type: none"> • Vigilanza sui contributi redazionali della SSR 	<ul style="list-style-type: none"> • Contributi redazionali su Internet: Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) • Contributi redazionali nei programmi radiotelevisivi: Autorità indipendente di ricorso (AIRR) 	<ul style="list-style-type: none"> • Convergenza delle competenze: contributi redazionali nei programmi radiotelevisivi e su Internet: Autorità indipendente di ricorso (AIRR)